



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

USR LAZIO
Ufficio Scolastico Regionale



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

E

UNITRE - UNIVERSITA' TRE ETÀ'

In tema di

Alternanza Scuola Lavoro

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento



Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede legale in via Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma, Codice Fiscale 97248840585, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis, di seguito indicato come **USR Lazio**

e

Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - rappresentata dal Presidente Prof. Gustavo Cuccini, con sede in Corso Francia, 5 - 10138 Torino, Codice Fiscale 97517750010, di seguito indicata come **UNITRE**

insieme indicati come "le Parti"

CONSIDERATO

il quadro normativo relativo al sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed il quadro normativo italiano ed europeo sull'Istruzione degli Adulti nella prospettiva dell'Apprendimento Permanente;

VISTI

- la Legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, come modificata dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;



- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- la Nota M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 2805 del 11 dicembre 2015 - Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- la Nota M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 35 del 7 gennaio 2016 - Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale; visti gli atti e le risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- l'Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- Visti la legge n. 106/2016 e il Decreto leg.vo n. 117/2017;

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- è opportuno sostenere azioni di orientamento per i giovani e di supporto ai progetti di alternanza scuola-lavoro, così da fornire agli studenti opportunità formative di altro profilo;
- le politiche per incentivare percorsi utili all'acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni di realizzare le proprie potenzialità rappresentano una rilevanza strategica, contribuendo alla crescita culturale ed economica del Paese;
- l'esperienza è utile non solo dal punto di vista formativo ma anche ai fini dell'orientamento per la scelta del successivo percorso universitario;



- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", ed in particolare l'articolo 2;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita", ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

Le **Parti**, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle Istituzioni scolastiche, intendono:

- incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali all'interno dei percorsi formativi;
- supportare le Istituzioni scolastiche nell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro e favorire la diffusione di buone pratiche circa i percorsi di riferimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Impegno delle Parti)

L'**USR Lazio** si impegna a:

- attivare a livello territoriale iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche che prevedono nella propria offerta formativa percorsi coerenti con lo svolgimento di esperienze in alternanza scuola-lavoro presso **UNITRE**;
- supportare le Istituzioni scolastiche nell'individuazione degli studenti frequentanti il terzo, il quarto e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado da coinvolgere nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro, sulla base di criteri che valorizzino la coerenza del percorso formativo frequentato con la tipologia di esperienze offerte da **UNITRE**;

UNITRE si impegna a:


- fornire gli elementi di dettaglio necessari, affinché le Istituzioni scolastiche, con la supervisione dell'**USR Lazio**, possano individuare in maniera efficace gli studenti destinatari delle esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Articolo 2
(Risorse)

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo di Intesa, le Parti renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.

Articolo 3
(Monitoraggio)

USR Lazio si propone di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti i dati utili ad un monitoraggio delle esperienze formative, a fini di ricerca e progettazione di modelli didattico-sperimentali.


6 di 8

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento



- l'alternanza, ad oggi, costituisce un investimento per chi crede nell'inserimento e nell'integrazione dei ragazzi, anche per un periodo temporale limitato, all'interno dei luoghi di operatività, come stimolo ed incentivo alla formazione di studenti qualificati e pronti ad affrontare, al termine del percorso di studi, l'impatto lavorativo;

PREMESSO CHE

L'USR Lazio:

- cura, come suo compito istituzionale, nell'ambito territoriale di propria competenza l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti e l'azione di supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle Istituzioni scolastiche;
- sostiene iniziative volte a prevenire e a contrastare la dispersione scolastica e formativa, idonee a rafforzare le competenze degli studenti a vantaggio dell'occupabilità, anche attraverso un orientamento che li renda consapevoli delle proprie scelte in ambito universitario e a facilitare la transizione tra i diversi percorsi educativi e formativi, e tra questi e l'apprendistato;
- promuove la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi, anche a mezzo di convenzione con Enti ed Istituzioni che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale;
- collabora con le Università del territorio per lo sviluppo delle competenze culturali, professionali e metodologico-didattiche dei docenti e dei dirigenti scolastici, tecnici e amministrativi, anche attraverso specifici percorsi di studio e di ricerca applicata;
- favorisce la promozione di iniziative rivolte a tutte le Istituzioni scolastiche pubbliche all'interno della Regione Lazio, siano esse statali o paritarie - di formazione, di dibattito, di informazione, di approfondimento e di ricerca, comunque atte a promuovere forme di alta qualificazione, riqualificazione e inserimento socio-culturale del Personale scolastico, e tutto quanto concerne la formazione continua di pubblici dipendenti.

L'UNITRE:

- persegue l'obiettivo della solidarietà intergenerazionale quale finalità statutaria promuovendo in collaborazione con le Scuole secondarie di secondo grado del Lazio percorsi innovativi mirati all'acquisizione da parte degli studenti di competenze in ambito operativo ed artistico-artigianale nonché negli ambiti afferenti la tutela dei Beni culturali, archeologici, paesaggistici del Lazio e la difesa dai rischi idrogeologici;
- intende realizzare sinergie con il sistema di istruzione regionale per contribuire, con le proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche, al miglioramento della formazione degli studenti in ambito scientifico;
- è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e scientifici necessari a promuovere e diffondere conoscenze relative alla ricerca e all'innovazione rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro;



UNITRE si dichiara disponibile a fornire i dati relativi alle azioni realizzate in ragione del presente Protocollo, su richiesta dell'USR Lazio, così da consentirne la rilevazione in funzione della verifica della partecipazione ai progetti e del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 4

(Commissione Paritetica)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire un gruppo operativo composto da n. 2 (due) rappresentanti dell'USR Lazio e n. 2 (due) rappresentanti di UNITRE.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- la definizione di accordi attuativi volti a definire nel dettaglio il contenuto delle attività di cui al precedente art. 1;
- il monitoraggio dell'efficacia dei singoli interventi in termini di crescita delle competenze acquisite dagli studenti attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia degli interventi;

Il Comitato predisporrà annualmente una relazione da inviare al Direttore Generale di USR Lazio e al Presidente di UNITRE, evidenziando le iniziative assunte, i punti di forza e di miglioramento nell'attuazione del presente Protocollo di Intesa.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Articolo 5

(Durata)

La presente Intesa ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno tre mesi.

Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Articolo. 6

(Trattamento dei dati)

Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività, di cui al presente Protocollo di Intesa, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno in osservanza dei principi di Legge previsti in materia.

Articolo. 7*(Clausola di salvaguardia)*

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi dall'altra Parte o da soggetti terzi che operano in attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo di Intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di Legge.

Articolo 8*(Oneri finanziari)*


Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione.

Articolo 9*(Foro competente)*


Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente Intesa. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.

Roma, 3 maggio 2018

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
IL PRESIDENTE
(Prof. Gustavo Cuccini)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
LAZIO
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gildo De Angelis)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 8 pagine, tenuto presso l'AOO AOODRLA